

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

COMUNE DI SCHIO
(PROVINCIA DI VICENZA)

di REP.

CONTRATTO D'APPALTO PER SERVIZIO_CREAZIONE CARTA TECNICA REGIONALE NUMERICA E DATA BASE TOPOGRAFICO – CIG 706640343A

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette addì _____ del mese di _____ nella
Residenza Municipale di Schio.

Innanzitutto, dott. Livio Bertoia, Segretario Generale del
Comune di Schio, autorizzato a rogare i contratti
nell'interesse del Comune stesso, ai sensi dell'art. 97 del
Testo Unico 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 53 dello Statuto
Comunale, si sono personalmente costituiti i Signori:

a) _____, nato a _____ il
_____ e residente a Schio (VI), il quale dichiara di intervenire in
questo atto nella sua qualità di Dirigente del Comune di
Schio, in nome, conto ed interesse del Comune stesso,
Codice Fiscale n. 00402150247, giusto decreto del
Sindaco n. _____ del _____, che in copia conforme
all'originale trovasi allegato sub lettera A) al contratto di
data _____, n. _____ di Rep. Segretario comunale
di Schio, registrato a Valdagno lo stesso _____, al n.
_____, serie _____, di seguito nel presente atto denominato
semplicemente "stazione appaltante";

b) _____, nato a _____ () il _____ e

residente a () in via n. , il quale dichiara di agire e stipulare in qualità di legale rappresentante della ditta , con sede in via n. , C.F. e P. IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di con il n. REA , di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”.

Si premette:

- che con provvedimento n. del , esecutiva ai sensi di legge, si è stabilito di attivare la procedura aperta prevista dall’art. 60 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 per il servizio Creazione Carta Tecnica Regionale Numerica e Data Base Topografico;
- che nella gara esperita con la procedura aperta di date , con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo le disposizioni di cui all’art. 95 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50, è rimasta aggiudicataria definitiva dell’appalto la Ditta , con sede a in via ;
- che con determinazione dirigenziale n. del , si è preso atto dell’aggiudicazione definitiva del servizio in argomento;
- che l’avviso relativo all’esito della suddetta gara è stato pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016;
- che l’impresa ha presentato la comunicazione prevista dal D.P.C.M. n. 187 dell’11.5.1991;
- che per il presente contratto è richiesta la

documentazione prevista dall'art. 84 del decreto legislativo 6.9.2011 n. 159.

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:

1) PREMESSE.

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2) OGGETTO DEL CONTRATTO.

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio citato in premessa. L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

3) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto.

4) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante, i capitolati speciali d'appalto 1 e 2 e i documenti dell'offerta tecnica presentati in sede di gara.

5) AMMONTARE DEL CONTRATTO.

L'importo contrattuale ammonta a € (Euro) per il servizio.

I prezzi dovranno rimanere invariati per tutto il periodo di

durata dell'appalto e si intendono al netto dell'I.V.A.

6) ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE, PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO.

Ai sensi dell'art.35, comma 18, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto che verrà recuperata negli stati di avanzamento.

La stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti in corso d'opera per i servizi di aggiornamento, ricodifica e restituzione numerica, della Carta tecnica Regionale Numerica, ogni qualvolta il credito dell'Impresa al netto del ribasso d'asta, raggiunga l'importo di € 10.000,00 (diecimila). Il pagamento delle spettanze avverrà entro trenta giorni dal ricevimento delle relative fatture che dovranno essere emesse sulla base degli stati di avanzamento relativi alle attività e prestazioni eseguite o da avvenuta approvazione finale formale da parte della stazione appaltante degli atti di collaudo. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata d'acconto, qualunque sia l'ammontare, sarà rilasciato dopo l'approvazione del conto finale. Il conto finale sarà compilato entro quattro mesi dalla data dell'ultimazione del servizio. Il pagamento delle fatture dovrà essere eseguito se la verifica delle prestazioni risulta conforme al servizio ordinato e con l'applicazione delle ritenute previste dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge 13.8.2010 n. 136 l'appaltatore dichiara di optare per il pagamento degli stati

di avanzamento e delle rate a saldo mediante bonifico bancario presso – Agenzia di (VI) – codice IBAN ed, altresì, che legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente atto, fino a diversa notifica ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.4.2000, n. 145, è il Signor , legale rappresentante.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti relativi al presente appalto.

Il Comune di Schio verificherà, in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La stazione appaltante e l'appaltatore, per quanto di propria spettanza, si impegnano a custodire in maniera ordinata e diligente, la documentazione (es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti d'appalto, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere. In ogni caso, la cessione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dall'Ufficio Ragioneria, alla sede amministrativa dell'appaltatore a () in Via .

La richiesta di eventuali modifiche alle modalità di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'appaltatore al competente ufficio della direzione lavori, e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

7) RITARDO NEI PAGAMENTI.

In caso di ritardo nella emissione dei titoli di spesa relativi al pagamento spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'art. 142, 143 e 144 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.

Trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, di agire per la risoluzione del

contratto.

8) VARIANTI PROGETTUALI IN SEDE DI OFFERTA

La stazione appaltante, come previsto dal bando/disciplinare di gara, ordina la realizzazione dei servizi di miglioria di cui agli elementi di valutazione del bando/disciplinare in base al valore economico indicato nel documento "Offerta economica" allegata al presente contratto. Il direttore di esecuzione del servizio impartirà le disposizioni per l'esecuzione dei servizi relativi alle miglorie presentate in sede di gara dall'appaltatore.

9) VARIAZIONI AL PROGETTO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite del direttore di esecuzione del servizio, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, diverse da quelle previste dal presente contratto, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina della legislazione statale ed eventualmente regionale, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta ed approvata in base ai prezzi di mercato, ai quali verrà applicato il ribasso indicato nell'offerta economica e, per quanto non previsti nei documenti sottoscritti, sulla base di nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'art. 163 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

10) TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI SERVIZI.

Il tempo utile per l'esecuzione delle attività previste dal capitolato speciale d'appalto CSA 1 e dal capitolato speciale d'appalto CSA 2 è fissato in 250, giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio, come indicato nel cronoprogramma allegato al contratto. Il tempo contrattuale comprende la ripresa aerea prevista, che deve essere eseguita nei primi sette giorni decorrenti dall'approvazione del piano di volo, come previsto dal cronoprogramma di cui al capitolato speciale d'appalto CSA 1. Qualora la ditta non esegua la ripresa aerea entro il tempo stabilito dal presente articolo, ritardo non sanato dal comprovate sospensioni del servizio, e ciò dovesse comportare uno slittamento dei lavori di ripresa aerea al mese successivo all'approvazione del piano di volo, è facoltà della stazione appaltante procedere alla risoluzione del contratto.

11) PENALI PER RITARDO.

In caso di mancato rispetto delle singole scadenze delle fasi esecutive di avanzamento del servizio previste nel cronoprogramma di cui al punto 10 del presente contratto è applicata la penale dell'1‰ dell'intero importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, rispetto al cronoprogramma di cui all'art. 3.1 del CSA 1, sino ad un massimo del 10% dell'importo stesso.

Qualora il ritardo sui tempi di esecuzione del servizio superi di giorni 30 il tempo utile concesso per fare ultimato il servizio, ovvero si verificano le condizioni di cui al

precedente punto 10) trova applicazione l'art. 108 del D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 in materia di risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni danno e spesa. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro quindici giorni dalla notifica della contestazione. L'ammontare delle penalità sarà trattenuto sulla prima fattura successiva alla contestazione. In ogni caso l'appaltatore dovrà adempiere alla mancata o inadeguata prestazione entro il termine stabilito nella contestazione.

12) SOSPENSIONI E RIPRESE DEL SERVIZIO.

E' ammessa la sospensione del servizio su ordine del direttore dell'esecuzione del servizio nei casi di avverse condizioni climatologiche ritenute sfavorevoli rispetto al normale andamento stagionale, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei servizi stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera.

La sospensione del servizio permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei servizi, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa degli stessi, può diffidare per

iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa.

La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei servizi qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei servizi, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso, nè indennizzo.

13) ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dai capitolati speciali d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento.

L'appaltatore è obbligato a sviluppare i servizi secondo il cronoprogramma presentato dall'appaltatore in sede di gara e facente parte dell'offerta tecnica.

Sono, inoltre, a carico dell'appaltatore i seguenti adempimenti:

a) riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso

dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

b) l'Appaltatore è tenuto a permettere al direttore di esecuzione del servizio ed alla commissione di collaudo l'accesso, in qualsiasi momento, ai locali ove si svolge la restituzione ed a mettere a loro disposizione strumenti e qualsiasi documento relativi alle operazioni in corso per l'esecuzione di eventuali verifiche.

c) l'Appaltatore è responsabile della buona riuscita del lavoro appaltato in ogni suo particolare nonché di tutti gli eventuali danni che derivassero dalla condotta dei lavori alla pubblica Amministrazione ed a terzi ed è tenuto all'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, l'amministrazione provvederà ad effettuare una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori.

d) l'Appaltatore si obbliga ad osservare scrupolosamente le norme vigenti e quelle che eventualmente venissero emanate durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assunzione di manodopera.

e) E' vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa al Comune di Schio, il subappalto del servizio oggetto dell'appalto.

f) Non è consentito in nessun caso l'uso di operatori che non siano nei libri paga dell'Impresa.

g) Nella esecuzione del servizio e fino al suo collaudo

l'Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti e cautele per evitare gli infortuni, sollevando il direttore di esecuzione del servizio da ogni conseguente responsabilità civile e penale.

h) Sono pure a carico dell'Appaltatore gli oneri e obblighi seguenti:

- la provvista, presso gli organi cartografici competenti, degli elementi geodetici e cartografici preesistenti, nonché della cartografia necessaria per la condotta e il collaudo del servizio;

- la fornitura del personale, dei mezzi di trasporto, degli strumenti geodetici e degli attrezzi per rilievi, tracciamenti, consegne e verifiche per la contabilità e per il collaudo del tipo e qualità di gradimento del direttore dell'esecuzione del servizio, sentito il Collaudatore; strumenti ed attrezzi resteranno a fine lavoro di proprietà dell'Appaltatore;

- l'Appaltatore ha l'obbligo di effettuare i versamenti agli Istituti assicurativi e previdenziali dei contributi stabiliti dalla vigente normativa, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc., in conformità delle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali.

In mancato versamento dei suddetti contributi costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni amministrative.

- l'osservanza delle vigenti leggi e decreti in materia di prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro, assicurazioni infortunistiche, previdenza varia in favore della

disoccupazione, dell'invalidità e vecchiaia, delle malattie professionali, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che interverrà nel corso dell'esecuzione del servizio mirante alla tutela dei lavoratori. Il Comune si riserva di effettuare, a suo insindacabile giudizio tutti i necessari controlli in proposito;

- l'attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e, nel caso di cooperative, anche nei confronti dei soci, delle condizioni normative e retributive contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti, per il servizio nella località in cui si svolge;

- dichiarare in forma scritta che il macchinario utilizzato rispetta i requisiti CE previsti dalla direttiva 2006/42/CE ed è corredato dalla dovuta documentazione inerente la conformità alle norme di sicurezza.

Si precisa che le violazioni in materia di sicurezza dei lavoratori comportano l'applicazione, in capo al responsabile delle stesse, delle sanzioni previste dagli artt. 55, 56, 57, 58, 59, 60 del D.lgs. 81/2008. Ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 81/2008, in caso di inottemperanza agli obblighi in materia di sicurezza, accertata dall'amministrazione comunale o ad essa segnalata dagli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, l'amministrazione medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche agli organi di vigilanza suddetti, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti fino alla definizione degli obblighi previsti dall'attuale normativa in materia

contributiva e di sicurezza.

E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative urgenti.

Si precisa, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 81/2008 recante misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, che il servizio di cui al presente appalto non presenta rischi da interferenze.

Consequente e in applicazione della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.3 del 5.3.2008, la Stazione Appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'appaltatore. Sono altresì a carico dello stesso tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo.

Ai fini fiscali le parti dichiarano che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui chiedono la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26.10.1972, n. 634 e successive modifiche. L'appaltatore dichiara espressamente di assumere gli oneri a suo carico, ad eccezione dell'I.V.A. che, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 26.10.72, n. 633, deve essere addebitata a titolo di rivalsa al Comune.

14) COLLAUDO.

L'appaltatore prende atto che il presente appalto rientra nella fascia di importi per i quali è obbligo della stazione appaltante eseguire il collaudo come dai capitolati speciali d'appalto CSA 1 e CSA 2.

15) RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO.

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere o recedere dal contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni. Il presente contratto è risolto nei seguenti casi:

a) ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis. della legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui si tratta;

b) omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale;

c) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipulazione del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3.06.1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d) in caso di inadempienze reiterate da parte

dell'appaltatore agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto;

e) frode nell'esecuzione del servizio;

f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;

g) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

h) sospensione del servizio da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

In ognuno delle ipotesi previste, la stazione appaltante non liquiderà le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

16) CONTROVERSIE.

E' facoltà delle parti definire le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto di appalto derivante dal capitolato speciale d'appalto mediante transazione ex art. 206 del D.lgs. 50/2016. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario, le controversie verranno definite in sede giudiziaria. Il Foro competente è quello di Vicenza. E' esclusa la competenza arbitrale.

17) ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO

DIPENDENTE, PREVIDENZA, ASSISTENZA.

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei servizi. Le parti danno atto che l'appaltatore in sede di gara ha dichiarato di essere in regola con le norme di cui alla legge 12.3.1999 n. 68.

18) GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.

L'appaltatore, essendo in possesso della certificazione del sistema di qualità, ha prestato a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, fideiussione assicurativa, rilasciata in data _____ dalla Società _____, Agenzia di _____ (_____), n..... per l'importo di €(euro), pari al% dell'importo del presente contratto e secondo l'art.103 del D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La suddetta garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata all'emissione del certificato di collaudo.

19) POLIZZE ASSICURATIVE.

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei servizi, sino alla data di emissione del certificato di collaudo, con polizza n. _____ di data _____, rilasciata dalla Società _____, Agenzia di _____ (_____), per un massimale di € 500.000,00.

20) DOMICILIO DELL'APPALTATORE.

A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio presso l'ufficio della direzione dell'esecuzione del servizio del Comune di Schio in Via Pasini n. 68 – Ufficio SIT - Ecografico.

21) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del capitolato speciale d'appalto, prevalgono queste

ultime ove non altrimenti disposto.

22) RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e s.m.e.i., il regolamento approvato con D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in data 9 gennaio 2012, tra il Ministero dell'interno, la Regione Veneto, l'Unione delle Province del Veneto e le Prefetture della Regione Veneto, come recepite dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 132/2012 del 3.5.2012, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

23) INFORMATIVA E RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

L'appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" per l'utenza esterna.

La stazione appaltante informa l'appaltatore che titolare del trattamento per gli adempimenti relativi all'esecuzione del contratto è il dirigente del Settore 6 mentre per i pagamenti è il dirigente del Settore 3

A norma e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice

Civile, l'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le clausole e condizioni su estese.

E, richiesto, io Segretario rogante ricevo quest'atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n.____(____) pagine a video (art. 11 comma 13 del Codice dei Contratti). L'ho letto, esclusi gli allegati per espressa dispensa avuta, ai componenti i quali lo hanno ritenuto conforme alla loro volontà e, pertanto, lo hanno approvato e confermato in ogni sua parte.-----

I componenti lo sottoscrivono, in mia presenza, con modalità elettronica, consistente "nell'acquisizione digitale della firma autografa" (ai sensi dell'art. 52-bis della legge 19 febbraio 1913, n. 89, modificata dal d.lgs. n. 110/2010). Il sottoscritto Segretario comunale dopo la conversione del cartaceo firmato dalle parti in file formato "portable document format" (.PDF), chiuderà il file del contratto con l'apposizione della propria firma digitale.-----

Per il Comune di Schio:

L'appaltatore:

Le parti hanno apposto la loro firma autografa, poi trasformata in elettronica ai sensi dell'art. 52-bis della legge n. 89/1913 (inserito dal d.lgs. n. 110/2010). Il file del contratto, in formato "portable document format" (.PDF), viene chiuso dal Segretario comunale dott. Livio Bertoia con l'apposizione della sua firma digitale.-----